



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI TREVISO

REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DELLE QUOTE ANNUALI DOVUTE DAGLI ISCRITTI ALL'ALBO DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI TREVISO

(deliberato dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso
in data 25 febbraio 2019)

Prato della Fiera 23
31100 Treviso

segreteria@ingegneritrevise.it
PEC: ordine.trevise@ingpec.eu

CF: 80014120267
www.ingegneritrevise.it

Tel: 0422.583665
Fax: 0422.56730



UNI EN ISO 9001:2015
Sistema Gestione Qualità Certificato

Pagina 1 di 5

P.AMM4- Rev 1 del 3/4/2025



INDICE DEL CONTENUTO

ART. 1 – MISURA DI CONTRIBUZIONE	p. 3
ART. 2 – MODALITA'	p. 3
ART. 3 – PROCEDURE E TERMINI	p. 3
ART. 4 – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	p. 4
ART. 5 – COMUNICAZIONE DEI RECAPITI	p. 4
ART. 6 – TRASFERIMENTI E DIMISSIONI	p. 4
ART. 7 – NORME FINALI	p. 5
ART. 8 – DURATA E VALIDITA'	p. 5





Premessa

Ai sensi dell'art. 5 punto 2) della Legge 24 giugno 1923, n. 1395, e del CAPO II Sez. II art. 37 punto 4) del Regio Decreto 23 ottobre 1925 n. 2537, il Consiglio dell'Ordine stabilisce il contributo annuo dovuto dagli iscritti all'albo, di seguito indicato con il termine "quota", per sopperire alle spese di funzionamento dell'Ordine, e costituisce obbligo per gli stessi.

La quota annuale è dovuta anche alle Società Professionali iscritte all'albo speciale, vedi D.M. n.34/2013.

Art. 1 - Misura della contribuzione

La quota è stabilita annualmente dal Consiglio dell'Ordine e approvata dall'Assemblea degli iscritti, con decorrenza 1° gennaio – 31 dicembre dello stesso anno e non è frazionabile.

Art. 2 - Modalità

Il pagamento della quota è regolato, a norma delle vigenti disposizioni, mediante **avviso PagoPA**, sistema di pagamento introdotto dal Codice dell'Amministrazione Digitale e dal D.L. 179/2012.

L'avviso PagoPA viene inviato agli iscritti via PEC e posta elettronica.

Si rammenta che ai sensi dell'art. 16 c. 7 del D.L. 185/2008 tutti gli iscritti all'albo hanno l'obbligo di possesso e di comunicazione all'Ordine del proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

L'avviso PagoPA contiene:

- il logo e i dati dell'ente emittente,
- il codice interbancario SIA (codice che va comunicato alla propria banca per effettuare il pagamento presentando l'avviso allo sportello),
- i dati del debitore,
- la posizione debitoria,
- il link per PER EFFETTUARE IL PAGAMENTO attraverso il portale messo a disposizione dall'Ente emittente. Mediante questo canale si potrà effettuare il pagamento utilizzando i canali telematici quali la carta di Credito o il bonifico bancario on line utilizzando il circuito MyBank,
- il CODICE A BARRE E QR CODE per effettuare il pagamento presso le ricevitorie Sisal e Lottomatica.

Il pagamento della quota mediante avviso PagoPA può essere effettuato anche:

- attraverso il sito www.pagodigitale.it utilizzando i mezzi di pagamento elettronico disponibili;
- presso la propria Banca allo sportello;
- attraverso il proprio Home Banking utilizzando il circuito CBILL;
- attraverso le ricevitorie Sisal e Lottomatica.

Art.3 - Procedure e termini

Gli iscritti vengono informati mediante circolare inviata entro la prima settimana di febbraio di ogni anno, tramite posta elettronica, news letter e avviso pubblicato sul sito internet dell'Ordine.

Sono previste due scadenze:

Prato della Fiera 23
31100 Treviso

segreteria@ingegneritrevise.it
PEC: ordine.trevise@ingpec.eu

CF: 80014120267
www.ingegneritrevise.it

Tel: 0422.583665
Fax: 0422.56730



UNI EN ISO 9001:2015
Sistema Gestione Qualità Certificato



- fino al 31 marzo di ogni anno,
- dal 1° aprile al 31 agosto di ogni anno, con importo maggiorato

Alla scadenza del primo avviso (31 marzo), l'utente che non ha provveduto a pagare la quota riceverà un secondo avviso PagoPA con il nuovo importo da versare entro il 31 agosto.

Art. 4 - Procedimento disciplinare

Il mancato pagamento della quota annuale entro il termine previsto può dar luogo a procedimento nelle forme del "giudizio disciplinare".

La morosità nel pagamento della quota comporta il deferimento al Consiglio di disciplina territoriale (artt. 37-50 R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537) per l'avvio del procedimento disciplinare che si concluderà con la sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio della professione (art. 50 e del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 e art. 2 Legge 3 agosto 1949 n. 536).

La sospensione viene revocata dal Consiglio dell'Ordine a seguito del pagamento delle somme dovute a titolo di quota annuale, comprensiva di una maggiorazione per spese per il funzionamento del Consiglio di disciplina e di istruttoria.

Indipendentemente dal decorso del procedimento disciplinare avviato dal Consiglio di Disciplina, il Consiglio dell'Ordine si riserva di avviare tutte le procedure amministrative utili alla riscossione del debito, le cui spese saranno ad esclusivo carico dell'iscritto moroso.

Art. 5 – Comunicazione dei recapiti

Per tutti gli iscritti all'albo, in caso di cambio di indirizzo di residenza e/o di domicilio professionale è fatto obbligo di darne tempestiva comunicazione all'Ordine.

Art.6 - Trasferimenti e dimissioni

Gli iscritti provenienti da altro Ordine, che presentino la domanda di trasferimento all'Ordine degli Ingegneri di Treviso dovranno essere in regola con il pagamento delle quote dell'Ordine di provenienza.

Le richieste di trasferimento ad altro Ordine in corso d'anno, a seguito dell'intervenuta variazione della residenza o del domicilio professionale dell'iscritto, non danno titolo all'esonero dal pagamento della quota annuale; il nulla osta verrà rilasciato solo dopo aver verificato la regolarità dello stato dei pagamenti; qualora dovessero risultare delle irregolarità, il nulla osta verrà rilasciato dopo che l'iscritto avrà provveduto alla regolarizzazione della propria posizione debitoria. La quota si riterrà assolta per l'intero anno di riferimento.

Qualora venga meno l'interesse a mantenere l'iscrizione all'Albo, l'iscritto dovrà presentare apposita istanza di cancellazione in bollo vigente, indirizzata all'Ordine medesimo, cui dovrà essere allegata prova della regolarità dello stato dei pagamenti.

Il modulo dell'istanza è scaricabile dalla sezione Modulistica del sito web dell'Ordine.

Le formali istanze di cancellazione pervenute al Consiglio dell'Ordine entro il 15 gennaio di ogni anno esonerano dal pagamento della contribuzione dovuta per l'anno in corso.





Le eventuali richieste di cancellazione dall'Albo, pervenute al Consiglio dell'Ordine in corso d'anno dopo il 15 gennaio, non daranno titolo all'esonero dal pagamento, anche parziale, della quota relativa all'anno di contribuzione nel quale è stata avanzata tale richiesta.

Gli effetti della cancellazione e del trasferimento decorrono dalla data di delibera del Consiglio dell'Ordine e non possono avere effetto retroattivo, nemmeno su richiesta dell'istante.

Art. 7 - Norme finali

Il **pagamento della quota annuale** di iscrizione all'Albo è una **obbligazione di legge** e pertanto la mancata ricezione dell'avviso PagoPA o di qualsiasi altro tipo di strumento utilizzato dal Consiglio dell'Ordine per la riscossione delle quote annuali, non può costituire, per l'iscritto, motivo di mancato o ritardato pagamento degli importi alla scadenza fissata, che potrà eccezionalmente essere corrisposta nei termini stabiliti con bonifico bancario o a mezzo di assegno di c/c non trasferibile o contanti alla Segreteria dell'Ordine.

È facoltà del Consiglio, anche sulla base di sopravvenuti Regolamenti o Disposizioni Normative, modificare i termini e le modalità di riscossione previsti nel presente Regolamento.

Qualsiasi tipo di richiesta non disciplinata dal presente Regolamento dovrà essere formulata per iscritto e verrà valutata dal Consiglio.

Art. 8 - Durata e validità

Il presente Regolamento entrerà in vigore dal 25 febbraio 2019 e resta valido fino a sua successiva modifica.

